



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA RISORSE E BILANCIO – SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Genova, 24 luglio 2020

Note al cedolino stipendiale del mese di luglio 2020

Con la conversione del D.L. N.3 del 5 febbraio 2020 nella legge N. 21 del 2 aprile 2020 viene confermata l'entrata in vigore, a partire dal 1 luglio 2020, delle novità riguardanti la riduzione del cuneo fiscale.

Il bonus DL 66/14 (Bonus Renzi) verrà sostituito da un nuovo istituto denominato "Trattamento Integrativo".

Nel 2020 convivranno quindi i due istituti:

- Bonus Renzi dal 1/1/2020 al 30/06/2020 (181 giorni);
- Trattamento integrativo dall' 1/7/2020 al 31/12/2020 (184 giorni) valore semestrale di € 600,00 che a partire dall'anno 2021 avrà un valore annuo di € 1.200,00.

Tale trattamento integrativo verrà riconosciuto in **via automatica** dal datore di lavoro a coloro che avranno un reddito complessivo sino a € 28.000 (imponibile fiscale).

L'erogazione mensile del "Trattamento integrativo" verrà riconosciuto basandosi sul reddito annuo stimato seguendo le stesse modalità già previste per il "Bonus Renzi" (a tale proposito si può rileggere la nota ai cedolini di gennaio 2020).

I benefici previsti dalla legge verranno applicati sulla base dei giorni effettivamente lavorati nel mese; occorre considerare che i giorni del secondo semestre 2020 sono 184 e i benefici spettanti vanno rapportati ai giorni del mese, ossia:

600: 184 = 3,2608 trattamento integrativo giornaliero

Luglio 31 gg: detrazione 3,2608 x 31 = 101,08

Settembre 30 gg: detrazione 3,2608 x 30 = 97,82

Si fa inoltre presente che, la sopra citata legge introduce anche, al suo art. 2, una maggiorazione delle detrazioni d'imposta spettante a coloro che, per il **solo 2020**, avranno percepito un reddito compreso tra € 28.000 e € 40.000.

Tale maggiorazione, ad oggi, non è prevista per il 2021 in quanto si prevede una riforma strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Di seguito la regola per l'erogazione della maggiore detrazione:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro;

Esempio: reddito complessivo (imponibile fiscale) € 31.500

$$480 + 120 \times (35.000 - 31.500) / 7.000 = 540,00 \text{ € maggiore detrazione}$$

- 480 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Esempio: reddito complessivo (imponibile fiscale) € 37.500

$$480 \times (40.000 - 37.500) / 5.000 = 240 \text{ € maggiore detrazione}$$

Anche nel caso dell'ulteriore detrazione il beneficio sarà rapportato ai giorni effettivi del mese (30 o 31)

Come più volte ricordato si ribadisce che nel corso dell'anno, **il reddito stimato** può subire variazioni dovute a trattamenti accessori che non possono essere stimati ad inizio anno (come ad esempio straordinario, fondo Ateneo, conto terzi, incarichi performance organizzativa ecc.).

Dal punto di vista operativo, dopo che il singolo dipendente avrà fatto le considerazioni relative alla propria situazione reddituale, indichiamo quanto segue:

- Per coloro che hanno rinunciato in precedenza al Bonus Renzi, **tale richiesta di rinuncia sarà considerata valida, fino a nuova comunicazione**, anche per il "Trattamento Integrativo" ed "Ulteriore detrazione";
- Per **coloro che hanno in precedenza rinunciato** al Bonus Renzi, ma che ad oggi ritengono di avere diritto al nuovo "Trattamento integrativo" o "Ulteriore detrazione", **si dovrà fornire l'apposito modulo di revoca alla rinuncia;**
- **Da quest' anno è possibile fare richiesta di riconoscimento dei benefici** se dovuti **IN SEDE DI CONGUAGLIO** (Gennaio 2021) **compilando l'apposito modulo.**

I suddetti moduli sono reperibili in intranet nella sezione

<https://intranet.unige.it/stipendi> - Note ai cedolini - e sono i seguenti:

- **Modulo rinuncia**
- **Modulo di revoca alla rinuncia**
- **Modulo riconoscimento dei benefici, eventualmente dovuti, in fase di conguaglio**

Dovranno essere trasmessi via mail ai seguenti indirizzi:

Settore emolumenti al personale docente – stipendidocenti@unige.it

Settore emolumenti al personale tecnico amministrativo – stipenditecniciamministrativi@unige.it

In sede di conguaglio, nel caso in cui si verifichi un debito derivante da "Trattamento integrativo" o "ulteriore detrazione" superiore a 60,00 €, il recupero dello stesso sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.